



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PIACENZA

SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Stefania Di Rienzo	Presidente
dott. Antonino Fazio	Giudice Relatore
dott. Luca Milani	Giudice

riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Dichiarativa di fallimento di TSE LOGISTICA SOCIETA' COOPERATIVA (01619850330) con sede in

Il Tribunale

- Letti gli atti e sciogliendo la riserva
- Letto il ricorso per dichiarazione di fallimento presentato da PROCURA DELLA REPUBBLICA C/O TRIBUNALE DI PIACENZA;
- Letti gli atti del procedimento connesso n. 10/2017 R. Fall. Conc.;
- Ritenuta la propria competenza territoriale, ex art. 9 L.Fall.;
- **Rilevato** che la debitrice aveva presentato domanda di concordato, già dichiarata inammissibile per mancato rispetto dei termini di rito con provvedimento del 31.01.2018;
- che nella presente sede processuale è stata chiesta revoca del predetto provvedimento e concessione di ulteriore proroga per il deposito del piano concordatario;
- che tale istanza assume carattere pregiudiziale rispetto alla domanda di fallimento;
- **Ritenuto** che parte debitrice non abbia fornito idonei elementi di prova della non imputabilità del ritardo nella presentazione del piano concordatario; né abbia offerto elementi di prova idonei a superare le criticità puntualmente evidenziate nel parere del Commissario Giudiziale reso in quella diversa sede, e le cui conclusioni appaiono interamente condivisibili;
- che, in particolare, il mancato deposito anche della non eccessiva somma richiesta per spese di procedura ex art. 163 n.4) L.Fall., valutato nella sua oggettiva portata di impossibilità di procedere anche a tale adempimento, appare indice sintomatico di un vero e proprio stato di dissesto finanziario della società ricorrente e della indisponibilità dei soci ad assumersi ulteriori oneri;
- che le osservazioni tecniche della difesa di parte ricorrente non scalfiscono il giudizio prognostico negativo in ordine all'andamento economico e finanziario della società, evidenziato dal Commissario Giudiziale nel procedimento connesso;
- che la documentazione acquisita agli atti del presente procedimento comprova, in ragione dell'entità dei debiti accertati, l'evidente stato di insolvenza della società;
- che l'istanza di revoca del concordato non può pertanto trovare accoglimento;

RG 6/2018
Cron. 208/2018
Sent. 6/2018
Rep. 7/2018

- Vista la documentazione in atti e ritenuta la sussistenza dei presupposti e delle condizioni per la pronunzia di fallimento;
- Valutata la sussistenza dello stato di insolvenza in ragione del rilevante importo dei debiti accertati verso l'Erario e verso creditori istituzionali;
- Ritenuto che sussistano i presupposti di fallibilità, non avendo parte debitrice assolto l'onere probatorio posto a suo carico dall'art. 1 L.Fall., né avendo svolto efficace contestazione;

P.Q.M.

Visti gli artt. 1, 5, 6, 15, 16, 17 R.D. 16 marzo 1942, n. 267;

dichiara

il fallimento di TSE LOGISTICA SOCIETA' COOPERATIVA corrente in PIACENZA, VIA CAVOUR 24/C;

nomina

Giudice delegato per la procedura il Dott. Antonino FAZIO;

nomina

Curatore *dott. KATTIA BERTI con studio in Bologna;*

Ordina

Alla fallita di depositare, entro tre giorni dalla data di comunicazione della presente sentenza, i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l'elenco dei creditori, con l'indicazione dei rispettivi crediti, l'elenco nominativo di coloro che vantano diritti reali e personali su cose in suo possesso e l'indicazione delle cose stesse e del titolo da cui sorge il diritto;

ordina

Al Curatore di procedere con sollecitudine, ai sensi dell'art. 87 L. Fall., all'inventario dei beni esistenti nei locali di pertinenza della fallita (sede principale, eventuali sedi secondarie, ovvero locali e spazi a qualunque titolo utilizzati), anche se del caso omettendo l'apposizione dei sigilli, salvo che sussistano ragioni concrete che la rendano necessaria, utile e/o comunque opportuna tenuto conto della natura e/o dello stato dei beni; in tal caso dovrà procedersi a norma degli artt. 752 ss. c.p.c. e 84 L.Fall. e il Curatore è autorizzato sin d'ora a richiedere l'ausilio della forza pubblica; per i beni e le cose sui quali non è possibile apporre i sigilli si procederà a norma dell'art. 758 c.p.c.; nell'immediato il Curatore procederà comunque, con la massima urgenza e utilizzando i più opportuni strumenti, anche fotografici, ad una prima ricognizione dei suddetti beni, onde prenderne cognizione ed evitarne occultamento o dispersione, anche senza la presenza del cancelliere e dello stimatore, depositando in cancelleria il verbale di ricognizione sommaria entro e non oltre i dieci giorni successivi;

FISSA

Per il giorno **12/09/2018 ore 11:00** l'adunanza per l'esame dello stato passivo avanti al Giudice delegato, nel suo ufficio, avvertendo il fallito che può chiedere di essere sentito ai sensi dell'art. 95 L.Fall. e che può intervenire nella predetta udienza per essere del pari sentito sulle domande di ammissione allo stato passivo;

assegna

Ai creditori e ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del fallito il termine perentorio di giorni trenta prima della data dell'adunanza di verifica per la presentazione, mediante

trasmissione all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore, delle domande di insinuazione e dei relativi documenti, con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;

avvisa

i creditori e i terzi che tale modalità di presentazione delle domande non ammette equipollenti, con la conseguenza che non potrà essere ritenuto valido il deposito o l'invio per posta di domanda cartacea, né presso la Cancelleria, né presso lo studio del curatore, né l'invio telematico presso la Cancelleria; e che nei ricorsi contenenti le domande essi devono indicare l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale intendono ricevere le comunicazioni del curatore fallimentare, effettuandosi le comunicazioni, in assenza di tale indicazione, esclusivamente mediante deposito in Cancelleria;

segnala

al Curatore fallimentare che entro dieci giorni dalla sua nomina deve comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del fallito;

manda

alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 17 L. Fall.

Autorizza la prenotazione a debito delle spese relative alla presente sentenza.

Piacenza, 9 marzo 2018

Il Giudice Relatore

dott. *Antonino Fazio*



Il Presidente

dott. *Stefania Di Rienzo*

